

**XXXIV Congresso Nazionale Forense  
Catania, 4 - 6 ottobre 2018**

**Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione**

**PROPOSTA PER IL DEFINITIVO CHIARIMENTO DELLA NATURA  
GIURIDICA DELL'ORDINE FORENSE**

**MOZIONE PRESENTATA DALL'AVV. EDOARDO FERRARO  
(DELEGATO DEL FORO DI PADOVA)**

**Mozione in tema di ordinamento forense, in merito alla natura ed alla struttura del  
Consiglio Nazionale Forense**

**Premesso che**

1. Nonostante vi sia stata la riforma della legge professionale forense solo sei anni fa con la [legge n. 247 del 2012](#), si deve oggi prendere atto che essa resta inattuata e inattuabile proprio nella scelta della sua competenza apicale: all'articolo 61 della legge è prevista l'istituzione di un'apposita sezione disciplinare in seno al Consiglio nazionale forense (CNF) per consentire la basilare divisione dei poteri all'interno dell'autodichia della classe forense.
2. La sezione disciplinare, tuttavia, non è mai stata istituita perché manca ogni determinazione necessaria a tale fine.
3. Ogni scelta interna di autodeterminazione di tale sezione appare inidonea poiché si tratta di una materia riservata in via assoluta alla legge dagli articoli 108 e 111, primo comma, della Costituzione.
4. Dispone, infatti, testualmente l'articolo 108 della Carta: «Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura sono stabilite con legge» e la previsione non può non condizionare radicalmente la portata della disciplina oggetto del quesito, che prevede un intervento riformatore del regolamento governativo in una materia che la Costituzione riserva alla legge ordinaria.
5. La riserva di legge prevista dall'[articolo 108 della Costituzione](#), secondo la giurisprudenza

costituzionale, concerne «non solo l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche il momento dell'investitura in tali funzioni», la fonte primaria dovendo quindi «stabilire i criteri generali di valutazione e di selezione degli aspiranti» (Corte costituzionale, sentenza n. 72 del 1991).

6. Pertanto, qualora si ritenesse possibile l'adeguamento interpretativo della legge abilitante si dovrebbe concludere per l'illegittimità del regolamento che istituisca la sezione disciplinare, per contrasto con la disposizione legislativa di autorizzazione, interpretata in modo conforme alla Costituzione, con conseguente annullamento o disapplicazione dello stesso, a seconda della giurisdizione investita.
7. Risulta perciò evidente la necessità di intervenire con un supporto normativo ordinario per colmare l'attuale lacuna legislativa.
8. Tale scelta non può non partire dalla necessità di attribuire la funzione giurisdizionale a una quota dei consiglieri eletti da individuare attraverso l'applicazione di criteri d'indipendenza e di autonomia da ogni scelta preordinata, pur garantendo un'adeguata turnazione nei ruoli giudicanti. Si propone, pertanto, che venga istituita una sezione disciplinare del CNF con turnazione dei membri e loro individuazione biennale con estrazione a sorte.

#### **In ragione di quanto esposto appare di interesse intervenire come segue:**

“Art. 1.

1. Alla [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 36, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti periodi:

«Il CNF istituisce la sezione per la decisione dei reclami. La sezione è formata all'inizio di ogni biennio ed è composta da sette consiglieri effettivi e da quattro consiglieri supplenti; ne fa parte di diritto un vicepresidente. I membri effettivi e i membri supplenti sono estratti a sorte ogni due anni tra i componenti del CNF e la loro partecipazione alla sezione disciplinare li rende incompatibili con l'esercizio di altre funzioni del medesimo Consiglio»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 61 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il CNF opera in sede disciplinare per mezzo dell'apposita sezione istituita ai sensi dell'articolo 36, comma 1».

2. Il [terzo comma dell'articolo 61 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37](#), è sostituito dal seguente:

«Il vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense che è membro della sezione disciplinare del Consiglio nomina il relatore fra gli altri componenti della medesima sezione».

3. I procedimenti disciplinari relativi al Consiglio Nazionale Forense pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere regolati dalle norme vigenti fino alle prossime elezioni per il rinnovo del medesimo Consiglio.”

## **Tutto ciò premesso e considerato**

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXIV Congresso Nazionale Forense a CATANIA, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del Paese,

## **dà mandato**

al CNF, all'Organismo Congressuale Forense e ad ogni rappresentanza territoriale di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, ed in particolare avanti tutti i Ministeri ed Enti competenti, affinché venga sostenuta presso le Camere ed il governo l'approvazione di un detto percorso normativo che intervenga in modifica della disciplina vigente.

***(Firmato Digitalmente)***

**Avv. Edoardo Ferraro**